

Il GS sciolta la riserva di cui al Com. ECC/6/GS del 6/12/11, esaminato il reclamo presentato all'arbitro dalla soc. R. Reggio, omologa la gara con il risultato riportato qui di seguito:

**Omologazione risultati gare del 3/12/2011 - 6° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE**

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metre	Arbitro
BANCA MONTE PARMA CROCIATI RU-RUGBY REGGIO ASD (vedi reclamo R. Reggio ASD)		0 - 20	(0 - 4)	Sig. MARRAMA S.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metre	P.F.	P.S.	Diff.	Pen
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA	21	6	4	1	1	13	146	74	72	0
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.	21	6	5	0	1	25	201	96	105	4-
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	20	6	4	1	1	16	144	92	52	0
CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.	20	6	4	0	2	18	156	72	84	0
MOGLIANO RUGBY SSD ARL	15	6	3	1	2	5	82	94	-12	0
RUGBY REGGIO ASD	10	6	2	0	4	9	85	146	-61	0
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	10	6	2	0	4	8	100	128	-28	0
ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY	9	6	2	0	4	10	94	187	-93	0
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	8	6	1	1	4	13	105	162	-57	0
BANCA MONTE PARMA CROCIATI RUGBY	3	6	1	0	5	8	78	140	-62	4-

RECLAMO ALL'ARBITRO PRESENTATO DAL RUGBY REGGIO ASD IN RELAZIONE ALLA GARA CROCIATI RUGBY / RUGBY REGGIO ASD del 03/12/2011

Il **Giudice Sportivo**, rileva che il Rugby Reggio ASD, per il tramite del suo dirigente accompagnatore sig. Corrado Catellani, al termine della partita Crociati Rugby – Rugby Reggio ASD, disputatasi in data 3/12/2011 sul campo comunale di Parma, conclusasi alle ore 16,45, ha presentato alle ore 17,25 all'arbitro sig. Stefano Marrama un reclamo ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia.

In detto reclamo il Rugby Reggio ASD afferma che *“al 22' del II tempo veniva sanzionato con il cartellino giallo il giocatore n.2 della squadra dei Crociati e nell'immediato prosieguo (23') anche il giocatore n.6 dei Crociati veniva sanzionato con il cartellino giallo. In occasione della prima mischia successiva alle espulsioni temporanee la società Crociati sostituiva il giocatore n.10 con il giocatore n.16 (che andava in prima linea). E il giocatore n.7 con il giocatore n.17 (che a sua volta entrava in prima linea). Una sola delle sostituzioni, quindi, poteva essere temporanea per il numero 2; invece nel corso della partita rientravano sia il giocatore n. 10, sia il giocatore n.7. Il rientro del giocatore n.7, inoltre, avveniva senza la consegna dell'apposito cartellino sostituzione al IV uomo e così non si poteva verificarne il motivo”*.

Il Rugby Reggio consegnava inoltre, malgrado non fosse dovuta, la somma di Euro 250,00 al Sig. Marrama il quale provvedeva ad inoltrarla alla Federazione mediante bonifico bancario.

In data 5/12/2011 perveniva a mezzo telefax all'Ufficio del Giudice Sportivo una nota integrativa al predetto ricorso, nella quale il Rugby Reggio rappresentava che, nella partita in questione, si era verificata la circostanza che *“un giocatore, già sostituito a titolo definitivo, rientrasse a giocare nell'incontro per sostituire un giocatore che non presentava alcuna ferita aperta o sanguinante; va da sé, infatti, che un giocatore sostituito non può comunque rientrare a giocare nello stesso incontro per sostituire un giocatore infortunato, salvo che si tratti di un giocatore di prima linea”*.

Nella stessa nota, la società reclamante, inoltre, precisava che *“la seconda sostituzione, invece, è intervenuta fra il giocatore n.7 (lo stesso giocatore Sciacca, segnalato come in possesso di adeguata preparazione ed esperienza per ricoprire un ruolo di prima linea) e il giocatore n.17 (Singh) che in quella occasione e anche in tutte le successive mischie ordinate, andava a ricoprire il ruolo di flanker e non già di prima linea”,* ed evidenziava che *“risulta ben chiaro, pertanto, come la società Crociati si sia indebitamente avvantaggiata in conseguenza a una sostituzione che mai avrebbe dovuto essere consentita e ciò con specifico riferimento a quanto previsto dalla regola n.3 delle regole di gioco.”* Concludeva insistendo *“per l'accoglimento del ricorso azionato e si richiede – a supporto dell'emananda decisione – l'acquisizione della prova video che si provvede fin da subito a fornire in allegato alla presente”*.

In data 6/12/2011 giungeva un'ulteriore integrazione, nella quale la società reclamante chiedeva che, a seguito dell'accoglimento del reclamo, fosse *“decretata la vittoria del Rugby Reggio o, in subordine, venga disposta la ripetizione della partita”*.

Preliminarmente, il Giudice Sportivo deve evidenziare che il reclamo *de quo*, a pena di inammissibilità, oltre ad essere redatto e sottoscritto, da un dirigente, dall'accompagnatore o dal capitano della squadra, ed essere presentato all'arbitro entro quarantacinque minuti dal termine della gara, deve essere attinente, tra le diverse ipotesi previste dal citato art. 72, alla violazione delle norme che disciplinano la partecipazione dei giocatori alla gara, ai sensi della lett. d) dello stesso art. 72. Il ricorso, pertanto, è da ritenersi ammissibile.

Segue “Reclamo presentato all’arbitro dalla società R. Reggio ASD”

Lo stesso Giudice Sportivo, inoltre, ricorda che per costante giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici superiori il referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio. Rileva, altresì, che nel caso di specie non è consentito di ricorrere all’esame del video della partita, in quanto la prova televisiva è ammessa esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 77 del regolamento di Giustizia: scambio di persona in occasione di ammonizione o espulsione, fatti violenti non rilevati dagli ufficiali di gara che abbiano causato lesioni gravi o gravissime, e fatti violenti commessi da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara.

Nel caso di specie, quindi, occorre limitarsi a verificare dal referto arbitrale i tempi e le modalità di tutte le sostituzioni effettuate dai Crociati Rugby nel corso della partita oggetto del reclamo, prima e dopo le due espulsioni temporanee, inflitte ai giocatori n. 2, Carlo Festuccia, e n. 6, Diego Delnevo.

Al 17° minuto del II tempo esce il n. 1 Luigi Milan i, pilone sinistro, ed entra il n.23 Daniele Goegan, abilitato a giocare in prima linea;

al 21° minuto del II tempo è espulso temporaneamente e il n. 2 Carlo Festuccia, tallonatore, quindi giocatore di prima linea;

al 22° minuto del II tempo è espulso temporaneamente e il n. 6 Diego Delnevo;

al 23° minuto del II tempo, in occasione della prima mischia dopo le predette espulsioni temporanee, esce il n. 10 Davide Farolini ed entra il n. 16 Andrea Manici, abilitato a giocare in prima linea e, quindi, fatto entrare per consentire la disputa di mischia con contesa, fino al termine dell’espulsione del n. 2 Carlo Festuccia;

al 23° minuto del II tempo esce il n. 7 Giuseppe Sciacca ed entra il n. 17 Pardeep Singh, anch’esso abilitato a giocare in prima linea;

al 32° minuto del II tempo, al termine della espulsione temporanea, non rientra il n.2 Carlo Festuccia, ma il n.16 Andrea Manici resta in campo e la sostituzione diviene definitiva; nello stesso tempo rientra in campo il n.10 Davide Farolini che era uscito temporaneamente per consentire l’ingresso in prima linea del n.16 durante il periodo di espulsione temporanea del n.2 Carlo Festuccia;

successivamente, al termine della espulsione temporanea, rientra in campo anche il n.6 Diego Delnevo;

al 38° minuto del II tempo esce il n. 17 Pardeep Singh ed entra il n. 7 Giuseppe Sciacca (per questa sostituzione risulta indicato il motivo “infortunio”, nonché nel Mod. D del referto l’arbitro ha precisato “esce per colpo al costato”, per cui, è possibile determinarne la ragione della sostituzione, al contrario di quanto affermato dal Rugby Reggio nel reclamo);

al 40° minuto del II tempo esce il n.5 Douglas William Fletcher ed entra il n.18 Emiliano Caffini.

Verificato l’elenco delle sostituzioni effettuate dai Crociati Parma F.C., occorre considerare che nel reclamo e nella successiva nota integrativa inviata dal Rugby Reggio ASD è stato rispettivamente affermato, nel primo, che il giocatore n.7, Giuseppe Sciacca, era sostituito con il n.17, Pardeep Singh, “(che, a sua volta entrava in prima linea)”, mentre, nella seconda, che “il giocatore n.17 ha preso parte alle mischie ordinate nel ruolo di flanker e non già di prima linea”.

A tal riguardo, non si può non dare rilievo alla circostanza che dall’elenco delle sostituzioni presenti nel referto arbitrale risulta che quando il n.17 Pardeep Singh è subentrato, al 23° minuto del II tempo, al n.7 Giuseppe Sciacca, erano già presenti in campo il n.23 Daniele Goegan come pilone sinistro, il n.16 Andrea Manici come tallonatore e il n.3 Marco Coletti come pilone destro, e, quindi, appare verosimile che il nuovo entrato Pardeep Singh abbia giocato nel ruolo di flanker, in precedenza ricoperto dal n. 7 Giuseppe Sciacca, e non in prima linea.

Dall’esame del referto arbitrale è inoltre confermato che al 38° minuto del II tempo è rientrato il n. 7 Giuseppe Sciacca, in sostituzione del n.17 Pardeep Singh, infortunatosi per un colpo al costato.

La regola 3.12 delle Regole di Gioco 2011 prevede, nella lettera a), che “Se un giocatore è sostituito, non può rientrare a giocare in quell’incontro, nemmeno per sostituire un giocatore infortunato. ECCEZIONE 1: un giocatore sostituito può rimpiazzare un giocatore con ferita aperta o sanguinante.

ECCEZIONE 2: un giocatore sostituito può rimpiazzare un giocatore della prima linea che si è infortunato, o è stato temporaneamente espulso o che è stato espulso definitivamente a meno che l’arbitro non abbia ordinato mischie senza contesa prima dell’evento che ha portato il giocatore di prima linea a lasciare il campo di gioco e la squadra abbia usato tutti i rimpiazzati e sostituzioni concessi”.

Appare evidente che nel caso di specie non si è verificata alcuna delle due eccezioni sopra riportate. Il n. 7 Giuseppe Sciacca, infatti, non è entrato per rimpiazzare un giocatore che, pur abilitato a ricoprire un ruolo di prima linea, non stava comunque giocando in prima linea, infortunato o espulso temporaneamente o definitivamente, né per sostituire un compagno di squadra con ferita aperta o sanguinante.

Posto ciò, risulta acclarata la violazione della regola di gioco nel caso di specie da parte dei Crociati Parma F.C., che hanno effettuato una sostituzione con un giocatore che nell’occasione non poteva rientrare in campo per subentrare a un compagno di squadra che ricopriva il ruolo di flanker, e, conseguentemente, non poteva partecipare alla gara nei modi posti in atto nella fattispecie.

Una volta accertato che la sostituzione oggetto del reclamo è avvenuta in violazione delle regole di gioco, occorre valutare il tipo di provvedimento che può essere assunto a causa di quanto accaduto sul campo.

A questo riguardo, è opportuno considerare che l’art 16 del Regolamento Attività Sportiva stabilisce che il Giudice Sportivo “annulla la gara, disponendone la ripetizione e dando di ciò comunicazione alla Commissione Organizzatrice Gare o all’Organo Federale competente, allorché accerti che le decisioni dell’arbitro, escluse quelle relative a valutazioni tecniche, non sono state conformi alle norme federali ed hanno influito sul regolare svolgimento della gara, oppure allorché accerti che la gara è stata sospesa dall’arbitro, ovvero non sia stata disputata, per fatto non addebitabile ai soggetti affiliati.”

Segue “Reclamo presentato all’arbitro dalla società R. Reggio ASD”

La partita in questione, di certo, non rientra negli ultimi due casi di cui al predetto articolo 16, gara sospesa dall’arbitro o non disputata per fatto non addebitabile al soggetto affiliato, ma si palesa non riconducibile nemmeno alla fattispecie astratta della decisione arbitrale, non relativa a valutazione tecnica, che non sia conforme alle norme federali e che abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Non vi è, infatti, nessuna norma federale che preveda che le sostituzioni dei giocatori durante la partita siano rimesse alla valutazione dell’arbitro, il quale le gestisce, direttamente o con il cosiddetto quarto uomo, svolgendo una mera funzione notarile, registrando i numeri dei giocatori e il tempo delle sostituzioni effettuate.

La responsabilità sulla regolarità delle sostituzioni ricade esclusivamente sulle società che disputano la partita, come da sempre affermato per costante giurisprudenza di questo Giudice Sportivo (tra le molte decisioni, vedi caso Viadana st.sp. 2009/2010, Com. n. Coppa Italia/2/GS del 17 Febbraio 2010).

In ragione di ciò, non è consentito nel caso di specie al Giudice Sportivo di potere annullare la gara disponendone la ripetizione.

Per contro, la questione oggetto del reclamo è riconducibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 28, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, che prevede la sanzione della squadra che *“effettui gare ufficiali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, non potevano parteciparvi . . .”*.

Il giocatore Giuseppe Sciacca, infatti, non poteva partecipare all’incontro *de quo* entrando in sostituzione del compagno di squadra Pardeep Singh.

Questo Giudice Sportivo, quindi, non può esimersi dall’applicare la sanzione prevista dal sopra citato art. 28, anche se la partecipazione del giocatore Sciacca è avvenuta per un periodo inferiore a 10 minuti, durante i quali, peraltro, i Crociati Parma F.C., hanno segnato un calcio di punizione, togliendo in tal modo alla squadra del Rugby Reggio di poter conseguire un punto di “bonus” per sconfitta entro i sette punti di scarto.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 72, 77, 28, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, art. 16 e art. 25 del Regolamento Attività Sportiva e la regola 3 delle Regole di Gioco, accoglie il reclamo presentato dal Rugby Reggio ASD e dichiara la società Crociati Rugby perdente con il risultato di 0 a 20 (mete 0 per i Crociati – mete 4 per il R. Reggio) (risultato conseguito sul campo di 15 a 7) in favore della società Rugby Reggio, infligge inoltre alla società R. Crociati la penalizzazione di quattro punti in classifica e la **MULTA DI Euro 500,00.=(CINQUECENTO/00)**; dispone restituire contributo versato in quanto non dovuto.

Roma, 21 Dicembre 2011

(Avv. Achille Reali)

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Achille Reali)**